ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 50

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista

Seduta del 27 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ultimo comma della prima norma transitoria della Carta costituzionale, approvato dall'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 1947, sancisce:

« In deroga all'articolo 45, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee alla eleggibilità ed al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista.

Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato altresì il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea Costituente afferma che le limitazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione, sono da applicarsi a coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:

1°) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

2°) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia o per i quali l'Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;

3°) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

4°) alti gerarchi del partito fascista sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

5°) ufficiali generali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

6°) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;

7°) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali ».

Mentre per la ineleggibilità sarà sufficiente richiamare il presente disegno nelle singole leggi per la formazione della Camera dei deputati, del Senato e dei Consigli regionali, provinciali e comunali, la norma riguardante l'esclusione dal diritto di voto comporta invece l'emanazione di apposita legge ad integrazione di quella in data 7 ottobre 1947,

n. 1058, concernente la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione annuale delle liste elettorali.

In relazione a questa ultima esigenza, e d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea Costituente, si è predisposto il presente disegno di legge col quale viene data attuazione al contenuto della norma costituzionale e dell'ordine del giorno summenzionati.

Per ciò che concerne la decorrenza del quinquennio di esclusione dal diritto di voto, si prospetta l'opportunità di discostarsi dalla norma costituzionale, poiché, se alle esclusioni dal suffragio dovesse farsi luogo dalla entrata in vigore della Costituzione, giusta quanto viene sancito nella norma predetta, ben difficilmente questa potrebbe ricevere applicazione per le prossime consultazioni popolari, attesa l'esigenza di « bloccare » le liste elettorali ad una congrua distanza dal giorno stabilito per la votazione.

Si è pertanto fissata la decorrenza del quinquennio alla data di entrata in vigore della legge, di modo che, se la proposta sarà confortata dall'approvazione dell'Assemblea Costituente, occorrerà introdurre, in sede di coordinamento delle disposizioni della Carta costituzionale, una variante nel testo dell'ultico comma della norma transitoria più volte citata.

Circa la procedura per le cancellazioni dalle liste, il disegno prevede che esse possono essere effettuate in qualsiasi momento, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Si è infatti considerato che le cancellazioni, qualora dovessero aver luogo soltanto nel periodo di normale revisione delle liste, non potrebbero essere effettuate in tempo utile per le consultazioni popolari del prossimo anno, giacché i Comuni sono tenuti a compilare gli elenchi dei cancellandi dalle liste non oltre il 15 dicembre 1947, mentre, come è ovvio, mancherebbe il tempo materiale per l'inclusione in detti elenchi delle persone soggette alla privazione temporanea del diritto di voto.

L'esperimento del ricorso avverso l'operato delle Commissioni elettorali comunali è stato previsto, sia per ragioni di uniformità con le guarentigie concesse al cittadino dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sia per l'esigenza di ovviare a possibili errori od inesatte interpretazioni della legge da parte degli organi chiamati ad attuarla.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:

1°) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

2°) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;

3°) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

4°) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

5°) ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

6°) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;

7°) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.

ART. 2.

La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l'attività di cui all'articolo precedente può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

La Commissione elettorale comunale provvede d'ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisioni della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

Copia dei verbali relativi alle operazioni predette è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all'estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

ART. 3.

Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.